

COMUNE DI MANCIANO

- Provincia di Grosseto -



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Manciano. L'istituzione del canone è stato deliberato con atto consiliare n. del
2. In particolare vengono disciplinate:
 - a) le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
 - b) La classificazione in categorie di importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici;
 - c) La misura della tariffa;
 - d) Le modalità ed i termini di pagamento del canone, della riscossione coattiva e delle eventuali sanzioni;
 - e) Le speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;
 - f) Le occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - g) L'equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche;
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
 - b) I tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato di tutti i cittadini.
 - c) Sono parimenti soggette al Canone, le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai precedenti commi, compresi impianti, condutture e cavi;
 - d) Non sono considerati spazi ed aree pubbliche, i beni del patrimonio disponibile che sono soggetti al regime contrattuale del codice civile.

ART. 3 – Occupazioni Permanenti e Temporanee – Criteri di distinzione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 4 – La concessione per l'occupazione permanente

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa, la durata richiesta e gli elementi identificativi del contribuente.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Le concessioni sono rilasciate:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto la diretta responsabilità del titolare restando completamente sollevata l'Amministrazione, i suoi funzionari e gli agenti da essa dipendenti;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarle con determinazione dirigenziale motivata per sopravvenute esigenze pubbliche e anche nei casi di utilizzo in modo difforme dalle disposizioni regolamentari o per violazione delle condizioni o prescrizioni cui sono subordinate. Resta, comunque, in facoltà del Comune di imporre nuove condizioni sempre per finalità di pubblico interesse.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 5 – Revoca delle concessioni

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione del canone eventualmente pagato per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità raggugliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 6 – Pronuncia di decadenza della Concessione / Autorizzazione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposta con l'atto di concessione ovvero, non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti Comunali.
2. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone. In tal caso, contestualmente alla concessione del suolo, viene sospesa anche la relativa autorizzazione da parte del Servizio Commercio. La concessione è revocata qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche l'autorizzazione di esercizio da parte del Responsabile del Servizio Commercio.
3. Qualora il concessionario non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 7 – L'autorizzazione per le occupazioni temporanee

1. Le concessioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, di norma almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e non possa essere altrimenti provveduto.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del nuovo codice della strada, la domanda dovrà essere integrata con apposita documentazione tecnica di tipo relazionale e grafico, in scala 1/200, comprensivo di una estesa di circa metri 100 prima e dopo i cantieri e/o depositi che si realizzano sulla sede stradale, nonché dello schema di circolazione che si intende adottare anche a difesa della incolumità delle persone, ai sensi del D.M. 10.07.2002 e degli Artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 495/1992. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta a firma del tecnico abilitato.
4. Il Comando della Polizia Municipale, esaminata la documentazione di sua competenza, interviene nell'istruttoria con proprio disciplinare tecnico, che allegato al provvedimento finale di autorizzazione ne costituisce parte integrante, in questo caso l'autorizzazione costituisce anche titolo legittimante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 sopra ricordato e per l'installazione di tutta la necessaria segnaletica, ovvero con apposita ordinanza di viabilità ed in questo caso l'autorizzazione dovrà fare esplicito riferimento che la sua validità è subordinata al rilascio dell'ordinanza stessa.

ART. 8 – Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione, adottando ogni accorgimento a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 9 – Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienza del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento del canone nel termine previsto, con il procedimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- per violazione delle condizioni e delle prescrizioni cui sono subordinate, fermo restando la facoltà del Comune di imporre nuove condizioni per motivate esigenze di pubblico interesse;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue a determina dirigenziale motivata e comporta la restituzione del canone eventualmente pagato per il periodo non goduto, senza interessi.
- Per le occupazioni effettuate da titolari di concessioni decennali di posteggio per il commercio ambulante, considerato che le concessioni vengono rilasciate dall'Ufficio Commercio, la revoca per mancato pagamento, dovrà essere effettuata dallo stesso, su comunicazione dell'Ufficio Tributi.

ART.10 – Rilascio delle autorizzazioni e concessioni - Competenza

Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale, con interessamento della circolazione pedonale o veicolare, deve essere richiesto il parere preventivo del Comando della Polizia Municipale.

Per le occupazioni di suolo pubblico, mediante cantieri edili, è fatto obbligo al richiedente dichiarare il possesso della relativa autorizzazione o concessione edilizia.

Tutte le richieste di autorizzazioni o concessioni vengono gestite dall'Ufficio Tributi e firmate dal Funzionario Responsabile.

L'Ufficio suddetto, dovrà gestire, inoltre, una banca dati di tutte le concessioni e autorizzazioni rilasciate.

Per le occupazioni di qualsiasi natura ed in qualunque luogo effettuate, di durata inferiore ai tre giorni, la totale gestione viene demandata al Comando di Polizia Municipale, salvo diversa valutazione discrezionale da parte della Giunta Comunale in merito alla opportunità o meno di concedere l'area o lo spazio richiesto. In questo caso la denuncia ha valore di comunicazione interna ed il Comando di Polizia Municipale rilascia il nulla osta all'occupazione che deve intendersi quale atto di assenso sostanziale, la cui validità è subordinata al rispetto delle prescrizioni in esse contenute.

Le operazioni suddette si intendono esenti dall'imposta in bollo.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE

ART. 11 – Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al comune titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 12 – Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone stesso, nelle seguenti categorie:
 - a) I Categoria – Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche esistenti nel Capoluogo di Manciano e nelle frazioni di Marsiliana, Saturnia e Montemerano.
 - b) II Categoria – Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche esistenti nel rimanente territorio comunale.

ART. 13 – Determinazione della Tariffa di Base

1. Per le occupazioni permanenti di qualsiasi natura, la misura della tariffa all'anno per metro quadrato o lineare viene determinata in € 25,60/mq/ml
2. Per le occupazioni temporanee di qualsiasi natura, la misura della tariffa al giorno per metro quadrato o lineare viene determinata in € 1,50/mq/ml

ART. 14 – Riduzione tariffaria per categoria

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche classificate nella II Categoria, la tariffa base viene ridotta nel modo seguente:

OCCUPAZIONE PERMANENTE: 10%

OCCUPAZIONE TEMPORANEA:

- Fiere 10%
- Mercati in genere 10%
- Altre occupazioni in genere 10%
- Cantieri Edili Tariffa Piena

ART. 15 – Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la tariffa di base fissata dall'art. 13 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 15 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere inferiore a 0,5 e superiore a 3,0.

ART. 16 – Tabella dei coefficienti economici delle occupazioni

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI	I° CATEGORIA	II° CATEGORIA
Pubblici Esercizi	1,30	1,30
Distributori di Carburanti	1,00	1,00
Cantieri Edili	0,53	0,53
Aree di Mercato	0,87	0,87
Attività Culturali, Sportive, Politiche, ecc.	0,50	0,50
Privati Cittadini	1,00	1,00

ART. 17 – Criteri ordinari per la determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI: La Tariffa base annua di cui all'art. 13 va moltiplicata per il coefficiente economico di cui alla tabella dell'art. 15 e successivamente per i metri quadrati o lineari.
2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: La Tariffa base giornaliera di cui all'art. 13 va moltiplicata per il coefficiente economico di cui alla tabella dell'art. 15 e successivamente per i metri quadrati o lineari e per i giorni di occupazione.

ART. 18 – Tariffe per particolari tipologie

1. Per le occupazioni con cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi, il canone da versare viene determinato moltiplicando al numero delle utenze esistenti sul suolo comunale la tariffa dell'anno precedente rivalutata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dall'anno 2006, la tariffa da applicare per ogni singola utenza è di € 0,87 rivalutata dell'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre 2005.

2. Per i distributori di carburante, la superficie soggetta al pagamento del canone è quella effettivamente utilizzata per svolgere l'attività.

ART. 19 – Riduzioni particolari per le occupazioni temporanee

All'importo derivato dalla Tariffa base giornaliera per il coefficiente economico si applicano le seguenti riduzioni:

1. Cantieri Edili: per le occupazioni superiori ai 15 ed inferiori ai 30 giorni – 30%
per le occupazioni superiori ai 30 giorni – 50%
2. Commercio Ambulante: Mercato con posto fisso assegnato e ricorrente – 85%
Mercato senza posto fisso assegnato – 60%
Fiere e sagre – 40%
3. Attività Culturali, Politiche, Sportive, Spettacoli viaggianti, circhi ecc. – 60%
4. Per le occupazioni con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, inoltre, le superfici vengono calcolate nel modo seguente:

- fino a 100 mq. al 50%
- oltre i 100 mq. al 25%
- oltre i 1000 mq. al 10%

ART. 20 – Riepilogo delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 2006

TARIFFA BASE PERMANENTE ANNUA € 25,60

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE	COEFF. ECON.	CANONE ANNUO
ESERCIZI PUBBLICI	25,60	1,3	33,28/MQ.
PRIVATI CITTADINI	25,60	1	25,60/MQ.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	25,60	1	25,60/MQ.
ENTI GESTORI DI SERVIZI	0,89	1	0/89/UTENZA

TARIFFA BASE TEMPORANEA GIORNALIERA € 1,50

TIPOLOGIE OCCUPAZIONI	TARIFFA BASE I° CAT.	TARIFFA BASE II° CAT.	COEFF. ECON.	TARIFFA GIORNALIE RA I° CAT.	TARIFFA GIORNALIER A II° CAT.	RIDUZIONI SPECIFICHE	CANONE I° CAT.	CANONEII ° CAT.
CANTIERI ED.								
< 15 GIORNI	1,50	1,50	0,53	0,80	0,80		0,80	0,80
> 15 < 30 G.	1,50	1,50	0,53	0,80	0,80	30	0,56	0,56
> 30 GIORNI	1,50	1,50	0,53	0,80	0,80	50	0,40	0,40
FIERE E SAGRE	1,50	1,35	0,87	1,31	1,17	40	0,78	0,70
MERCATI CON CONVENZIONE	1,50	1,35	0,87	1,31	1,17	85	0,20	0,18
MERCATO SENZA CONVENZIONE	1,50	1,35	0,87	1,31	1,17	60	0,52	0,47
ATTIVITA' CULTURALI, POLITICHE, CIRCHI ECC.	1,50	1,35	0,50	0,75	0,68	60	0,30	0,27

ART. 21 – Esenzioni

Dall'applicazione del Canone sono escluse quelle aree occupate con:

- Tende o simili, fisse o retrattili;
- Vasi da fiori, a solo scopo ornamentale e non recanti intralcio alla circolazione stradale;
- Passi carrabili in genere;
- Superficie inferiore al metro quadrato;
- Condotture idriche necessarie all'attività agricola;
- Mercato itinerante, purchè la sosta non superi i 60 minuti;
- Manifestazioni di artisti di strada purchè non superiori a tre metri quadrati e per un tempo superiore a tre ore.
- Manifestazioni o iniziative a carattere umanitario, purchè l'area occupata non ecceda i mq. 10=.
- Innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
- Manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- Manifestazioni organizzate da Enti od Associazioni senza scopo di lucro.

L'esenzione dal pagamento del canone, non esenta comunque la richiesta ed il rilascio della Concessione o Autorizzazione.

PARTE III GESTIONE DEL CANONE

ART. 22 – Modalità e termini per il pagamento

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone delle occupazioni permanenti va versato con le seguenti modalità e scadenze;

- Importi inferiori o uguali ad €258,23 in unica rata scadente il 31 marzo di ogni anno;
- Importi superiori a €258,23 in 4 rate uguali, scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno del rilascio della Concessione, il canone viene calcolato sulla base dei mesi di effettivo utilizzo, calcolando per intero il mese del rilascio, se questo è avvenuto prima del giorno 15. Il canone va versato entro 30 giorni dalla data della Concessione o nelle modalità indicate nell'atto.

Per gli anni successivi, l'Ufficio Tributi comunicherà, comunque, ai titolari di concessione, gli importi e le scadenze da osservare durante l'anno.

I versamenti potranno essere effettuati direttamente presso la Tesoreria Comunale oppure tramite bollettino di C.C.P. intestato alla stessa Tesoreria.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone delle occupazioni temporanee, secondo le varie tipologie, va versato secondo le seguenti modalità e scadenze:

- Occupazioni occasionali – al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- Mercati con convenzione – secondo le indicazioni contenute nella comunicazione annuale;
- Fiere e sagre – secondo le indicazioni contenute nella comunicazione annuale;

I versamenti potranno essere effettuati direttamente presso la Tesoreria Comunale oppure tramite bollettino di C.C.P. intestato alla stessa Tesoreria.

Per il commercio ambulante occasionale (senza concessione decennale), in occasione di mercati, fiere e sagre, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente all'incaricato del Comune che rilascerà ricevuta da apposito bollettario.

3. OCCUPAZIONI ABUSIVE

Ai sensi dell'art. 31, comma 25 della legge 23/12/1998 n. 448, alle occupazioni abusive è applicata una indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, oltre alla sanzione pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma 1), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20 del C.d.S.

L'agente accertatore, in questo caso previa contestazione dell'infrazione, darà debita comunicazione all'autorità competente che, con propria ordinanza, disporrà la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata con oneri a carico del trasgressore e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

ART. 23 – Sanzioni

1. Per l'omesso o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% del canone non versato o tardivamente versato.

Oltre alla sanzione amministrativa, saranno applicati gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

2. Per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, si applica la Sanzione Amministrativa di cui all'art. 7/Bis del D.Lgs. 267/2000 (min. 25% - max. 500%) con la procedura di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

ART. 24 – Accertamenti e riscossione coattiva

L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso comunica all'interessato eventuali errori od omissioni, indicando le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

La notifica dei predetti avvisi deve avvenire a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito ad adempiere nel termine di trenta giorni. La notifica dei predetti avvisi, deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello accertato.

La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 446/97, mediante riscossione diretta (decreto ingiuntivo).

ART. 25 – Rimborso di riscossioni indebite

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

ART. 26 – Adempimenti del funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del canone secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone stesso.
2. Il Funzionario Responsabile nell'espletamento delle sue funzioni in sede istruttoria si potrà avvalere della collaborazione di tutti gli altri uffici che avranno titolo e competenza a esprimere parere sulla richiesta di occupazione.

L'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale esprimeranno il parere rispettivamente in ordine alle effettive esigenze dell'occupazione e alla mancanza di impedimenti di carattere tecnico e di viabilità.

Le verifiche delle aree occupate saranno effettuate e/o dall'Ufficio Polizia e dall'Ufficio Tecnico.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DELL'11 MAGGIO 2006.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	Descrizione	Pag.
1	Ambito e finalità del Regolamento	2
2	Definizioni	2
3	Occupazioni Permanenti e Temporanee – Criteri di distinzione	2
4	La concessione per l'occupazione Permanente	2
5	Revoca delle concessioni	3
6	Pronuncia di decadenza della Concessione / Autorizzazione	3
7	L'autorizzazione per le occupazioni temporanee	3
8	Occupazioni d'urgenza	4
9	Revoca dell'autorizzazione	4
10	Rilascio delle autorizzazioni – Competenza	5

PARTE II – DISCIPLINA DEL CANONE

11	Soggetti tenuti al pagamento del canone	6
12	Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche	6
13	Determinazione della tariffa base	6
14	Riduzione tariffaria per categoria	6
15	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	6
16	Tabella dei coefficienti economici delle occupazioni	7
17	Criteri ordinari per la determinazione del canone	7
18	Tariffe per particolari tipologie	7
19	Riduzioni particolari per le occupazioni temporanee	7
20	Riepilogo delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 2006	8
21	Esenzioni	9

PARTE III – GESTIONE DEL CANONE

22	Modalità e termini per il pagamento	10
23	Sanzioni	10
24	Accertamenti e riscossione coattiva	11
25	Rimborso di riscossioni indebite	11
26	Adempimenti del Funzionario Responsabile	11